

Informativa per la clientela

Informativa n. 46

del 14 ottobre 2011

**La “manovra di Ferragosto” (DL
13.8.2011 n. 138 convertito nella L.
14.9.2011 n. 148) - Novità in materia
di IRES**

INDICE

1	Premessa	2
2	Modifiche al regime fiscale delle cooperative	2
2.1	<i>Aumento del 10% della quota minima tassata degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente</i>	2
2.1.1	Esclusione delle cooperative agricole e della piccola pesca.....	2
2.1.2	Esclusione delle cooperative sociali.....	2
2.2	<i>Tassazione del 10% degli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria</i>	2
2.2.1	Cooperative agricole e della piccola pesca.....	3
2.2.2	Cooperative di lavoro.....	3
2.2.3	Cooperative di consumo.....	3
2.2.4	Cooperative sociali.....	3
2.2.5	Banche di credito cooperativo.....	3
2.2.6	Cooperative a “mutualità non prevalente”.....	3
2.3	<i>Utili destinati ai Fondi mutualistici</i>	3
2.4	<i>Decorrenza</i>	3
2.5	<i>Effetti ai fini del calcolo degli acconti</i>	4
3	Addizionale IRES per i settori petrolifero ed energetico	4
3.1	<i>Estensione dei soggetti interessati all'applicazione dell'addizionale</i>	4
3.2	<i>Modifica dei parametri quantitativi</i>	4
3.3	<i>Aumento dell'aliquota</i>	4
3.4	<i>Decorrenza</i>	4
3.5	<i>Effetti ai fini del calcolo degli acconti</i>	5

1 PREMESSA

Il DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), entrato in vigore il 13.8.2011, è stato convertito nella L. 14.9.2011 n. 148, entrata in vigore il 17.9.2011.

La “manovra di Ferragosto” contiene, tra l'altro, novità in materia di IRES, riguardanti:

- la tassazione delle cooperative;
- l'addizionale per i settori petrolifero ed energetico.

2 MODIFICHE AL REGIME FISCALE DELLE COOPERATIVE

Il DL 138/2011 convertito modifica il regime fiscale delle cooperative, aumentandone la tassazione ai fini IRES.

In particolare, viene stabilito:

- l'aumento del 10% della quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative a mutualità prevalente, con esclusione delle cooperative agricole, della piccola pesca e delle cooperative sociali;
- la tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria, in precedenza totalmente esclusi, in relazione alla generalità delle cooperative (a mutualità prevalente e non).

2.1 AUMENTO DEL 10% DELLA QUOTA MINIMA TASSATA DEGLI UTILI NETTI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

Il DL 138/2011 convertito aumenta del 10%, in generale, la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società cooperative a mutualità prevalente (artt. 2512 ss. c.c.), anche se destinati a riserve indivisibili.

Nello specifico, aumenta:

- dal 30% **al 40%**, la quota minima tassata degli utili netti annuali della generalità delle **cooperative a mutualità prevalente** e loro consorzi;
- dal 55% **al 65%**, la quota minima tassata degli utili netti annuali delle società **cooperative di consumo** e loro consorzi.

La restante parte degli utili netti annuali potranno beneficiare dell'esenzione da tassazione solo se destinati:

- a riserve indivisibili, salvo quanto previsto in relazione alla riserva minima obbligatoria;
- ai Fondi mutualistici.

2.1.1 Esclusione delle cooperative agricole e della piccola pesca

Restano escluse dal suddetto incremento del 10% le cooperative agricole di cui al DLgs. 228/2001 e le cooperative della piccola pesca, nonché i rispettivi consorzi, le quali continuano a tassare almeno il 20% degli utili netti annuali.

2.1.2 Esclusione delle cooperative sociali

Il suddetto aumento del 10% non si applica neppure alle cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla L. 381/91.

2.2 TASSAZIONE DEL 10% DEGLI UTILI NETTI DESTINATI A RISERVA MINIMA OBBLIGATORIA

Per effetto del DL 138/2011 convertito, diventa tassabile la quota del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria delle cooperative.

In precedenza, infatti, tali utili erano totalmente esclusi da tassazione.

Pertanto, in relazione alla generalità delle cooperative, sia a “mutualità prevalente” che a “mutualità non prevalente”, gli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria sono esclusi da tassazione solo più per il 90% del loro ammontare.

2.2.1 Cooperative agricole e della piccola pesca

In relazione alle cooperative agricole e della piccola pesca, diventa tassabile il 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria del 30%, quindi il 3%.

Per tali soggetti, la quota minima di utile imponibile diventa quindi pari al 23% (20% + 3%), con un incremento del 3%.

2.2.2 Cooperative di lavoro

Per effetto della tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria del 30%, la quota minima di utile imponibile delle cooperative di lavoro diventa quindi pari al 43% (40% + 3%), con un incremento del 13%.

2.2.3 Cooperative di consumo

Per effetto della tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria del 30%, la quota minima di utile imponibile delle cooperative di consumo diventa pari al 68% (65% + 3%), con un incremento del 13%.

2.2.4 Cooperative sociali

La tassazione del 10% degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria del 30% opera anche nei confronti delle cooperative sociali.

Tali soggetti devono quindi tassare una quota minima pari al 3% degli utili.

2.2.5 Banche di credito cooperativo

Le banche di credito cooperativo devono destinare a riserva legale almeno il 70% degli utili netti annuali.

Per le banche di credito cooperativo, la tassazione del 10% degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria del 70% comporta, quindi, un incremento di tassazione del 7%, in quanto solo più il 63% degli utili, destinati a riserva legale, sono esclusi da imposizione.

2.2.6 Cooperative a “mutualità non prevalente”

La tassazione del 10% degli utili destinati alla riserva minima obbligatoria del 30% opera anche nei confronti delle cooperative a “mutualità non prevalente”.

Per tali soggetti, la quota minima di utile imponibile diventa quindi pari al 73% (70% + 3%), con un incremento del 3%.

2.3 UTILI DESTINATI AI FONDI MUTUALISTICI

Resta ferma l'esclusione da tassazione del 3% degli utili netti annuali destinati ai Fondi mutualistici.

Banche di credito cooperativo

Le banche di credito cooperativo sono quindi tassate in relazione al 34% degli utili netti annuali (100 – 3 destinati ai Fondi mutualistici – 63 destinati a riserva legale).

2.4 DECORRENZA

Le novità del DL 138/2011 convertito in materia di tassazione delle società cooperative si

applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17.9.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione 148/2011).

Per i soggetti "solari", pertanto, i previsti incrementi di tassazione si applicano a partire **dal periodo d'imposta 2012**.

2.5 EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI

Nella determinazione degli acconti dovuti per il primo periodo d'imposta di applicazione della nuova disciplina (anno 2012, per i soggetti "solari") si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

Pertanto, per la determinazione degli acconti IRES per il 2012 con il c.d. "metodo storico", occorre rideterminare l'IRES relativa al 2011 come se le nuove disposizioni fossero già state applicabili in tale anno.

3 ADDIZIONALE IRES PER I SETTORI PETROLIFERO ED ENERGETICO

Il DL 138/2011 convertito modifica la disciplina dell'addizionale IRES (di cui all'art. 81 co. 16 del DL 112/2008, conv. L. 133/2008) per le imprese di grandi dimensioni operanti nei settori:

- della ricerca e della coltivazione di idrocarburi;
- della raffinazione del petrolio e della produzione o commercializzazione dei relativi derivati (benzine, gasoli, oli lubrificanti, ecc.);
- della produzione o commercializzazione di energia elettrica.

3.1 ESTENSIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI ALL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE

Per effetto delle suddette novità, l'applicazione dell'addizionale IRES viene estesa:

- ai settori del trasporto o della distribuzione del gas naturale (prima esclusi);
- alla trasmissione, al dispacciamento e alla distribuzione dell'energia elettrica (oltre che alla sua produzione e commercializzazione, come già previsto).

Inoltre, ora il prelievo si applica anche nell'ipotesi in cui l'energia elettrica sia prodotta in via prevalente con fonti rinnovabili (biomasse, sole, vento).

3.2 MODIFICA DEI PARAMETRI QUANTITATIVI

Prima delle novità apportate dal DL 138/2011 convertito, l'addizionale operava soltanto a condizione che le suddette imprese avessero conseguito, nel periodo d'imposta precedente, un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

In seguito alle modifiche, il prelievo nei citati settori si applica se, nel periodo d'imposta precedente, allo stesso tempo:

- i ricavi hanno superato i 10 milioni di euro;
- il reddito imponibile ha superato un milione di euro.

Così, ad esempio, se i suddetti limiti vengono superati nel periodo d'imposta X-1, l'addizionale trova applicazione nel periodo d'imposta X, anche se in tale esercizio le soglie non sono superate (o è superata una sola delle due).

3.3 AUMENTO DELL'ALIQUTA

L'aliquota dell'addizionale IRES è stata incrementata del 4% (dal 6,5% al **10,5%**).

3.4 DECORRENZA

Le suddette modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010.

Per i soggetti "solari", pertanto, si applicano a partire **dal periodo d'imposta 2011**.

Incremento dell'aliquota

L'incremento dell'aliquota dell'addizionale è però temporaneo, operando soltanto per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2010 (in pratica, per i soggetti "solari", si tratta degli anni 2011, 2012 e 2013).

3.5 EFFETTI AI FINI DEL CALCOLO DEGLI ACCONTI

Le suddette disposizioni **non rilevano** ai fini della determinazione dell'acconto dell'addizionale dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2010 (in pratica, per i soggetti "solari", l'**acconto 2011**).

Pertanto, tale acconto:

- in caso di adozione del c.d. "metodo storico", è pari al 100% dell'addizionale complessivamente dovuta per il periodo d'imposta 2010, come risultante dal modello UNICO 2011 SC;
- in caso di adozione del c.d. "metodo previsionale", è pari al 100% dell'addizionale "virtuale" relativa al 2011, determinata senza considerare le suddette novità.